

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 68/2018 del R.A.C.C. in data 05/01/2018, iniziata con atto di citazione notificato in data 03/01/2018

d a

- **ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.**

appellante

c o n t r o

- **NAZARIO** (C.F.

appellata

avente per oggetto: appello avverso la sentenza n° 738/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Padova in data 31/05/2017, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI



- per ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA

S.P.A.: *“- in via preliminare: ai sensi dell’art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice affinché possa essere integrato il contraddittorio nei confronti della terza chiamata Agenzia delle Entrate ed ivi possa la medesima sentire accogliere le domande svolte da Etra Spa;*

- in subordine, in totale riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace, Dott.ssa Valeria Raudino, n. 738/2017 emessa in data 28.05.2017 e depositata in data 31.05.2017, non notificata, Voglia rigettare tutte le domande svolte da Nazario ed accogliere tutte le domande formulate da Etra Spa in primo grado qui riproposte e per l’effetto:”- In via preliminare: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa, a norma dell’art. 269 c.p.c., dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma via Cristoforo Colombo 426 c/d, e, per quanto occorrer possa, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova, in persona del direttore pro tempore, con sede in Padova via Turazza, 37;- in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, stante la sussistenza della Giurisdizione delle Commissioni tributarie in tema di debenza dell’imposta sul valore aggiunto; in subordine, dichiarare con ordinanza la competenza funzionale esclusiva del Tribunale in materia di imposte e tasse, indicando il Tribunale di Padova quale Giudice competente;- nel merito: respingere la domanda attrice per intervenuta prescrizione, quanto meno con riferimento ai pagamenti intervenuti prima dell’ottobre 2006; in ogni caso respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;- in via subordinata: nella ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta dall’attore, accertato il diritto di Etra Spa al



rimborso dell'imposta sul valore aggiunto recata nelle fatture dedotte nel presente giudizio e riversata nella casse dell'Erario, condannare l'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, con sede in Roma via Cristoforo Colombo 426 c/d, e, per quanto occorrer possa, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova, in persona del direttore pro-tempore, con sede in Padova via Turazza, 37, a tenere indenne la società ETRA Spa da quanto la stessa fosse condannata a corrispondere all'attore in accoglimento delle domande spiegate, disponendo il rimborso dell'Iva riversata, ovvero il pagamento diretto in favore dell'attore di quanto Etra Spa fosse condannata a rispondere”;

- in ogni caso, spese legali, diritti e onorari di entrambi i gradi di causa interamente rifiutati”;

- per NAZARIO *“Nel merito: Respingersi integralmente l'appello proposto da Etra S.p.a. in quanto infondato in fatto e in diritto.*

Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte appellante ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace che ha integralmente accolto la domanda svolta da Nazario in punto di restituzione dell'IVA applicata alla Tariffa Igiene Ambientale dal 2005 al 2016.

L'impugnazione è stata affidata a sei motivi.

Con il primo lamenta l'omessa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Agenzia delle Entrate, istanza pur ritualmente formulata.

Con il secondo reitera l'eccezione di incompetenza sollevata poiché la competenza appartenerebbe alla Commissione Tributaria, vista la natura di



imposta della somma chiesta in ripetizione, avendo al contrario ritenuto la domanda di ripetizione di una somma di denaro non dovuta.

Con il terzo reitera l'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace a favore del Tribunale che sarebbe competente per materia sulla base delle domande introdotte.

Con il quarto motivo reitera l'eccezione di prescrizione della domanda attorea nella parte in cui ha ommesso di pronunciarsi sulla prescrizione della domanda anteriore al 13/10/2006 essendo stato notificato l'atto di citazione in data 13/10/2016.

Con il quinto reitera l'eccezione di genericità della domanda laddove nel giudizio di primo grado rilevato come l'attore non avesse precisato se la sua domanda fosse rivolta all'IVA applicata alla TIA1 ovvero alla TIA2 anche in considerazione che il Comune di Vigonza con la delibera 72 del 8/11/2013 aveva abrogato la TIA1.

Con il sesto contesta l'importo delle spese di lite liquidate in misura superiore al valore della domanda.

Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.

L'appello è infondato e va rigettato.

Quanto al dedotto difetto di giurisdizione a favore della Commissione Tributaria va rilevato che nel presente giudizio si controverte di un rapporto privatistico intercorso tra un consumatore e l'appellante sicché la competenza appartiene pacificamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria poiché oggetto della domanda è la ripetizione di un indebito (l'IVA applicata alla tariffa nonostante la natura di tributo).



Per il medesimo motivo l'attore in primo grado ha correttamente individuato nel Giudice di Pace l'autorità giudiziaria da adire e non il Tribunale stante il valore della controversia.

Quanto alla mancata autorizzazione alla chiamata del terzo va qui osservato che, come già diffusamente motivato da questo ufficio anche nelle sentenze richiamate dall'appellato sub doc. 35-36-37, escluse le ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione è discrezionale e sconta prima di tutto il rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Poiché la parte appellante chiede di estendere il giudizio all'Agenzia delle Entrate per esercitare la eventuale rivalsa in caso di condanna per la ripetizione dell'IVA e tuttavia il suo rapporto con l'Agenzia delle Entrate ha natura tributaria sicché è sottratto alla cognizione del Giudice Ordinario per essere destinato alla Commissione Tributaria (come noto anche alla parte che per analoga vicenda si è rivolta alla Commissione Tributaria di Vicenza e non al Tribunale Ordinario), autorizzare la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate era totalmente inutile visto che in seguito si sarebbe dovuta dichiarare la carenza di giurisdizione sulle domande a lei rivolte.

In tal senso bene ha fatto il primo giudice a non accogliere la domanda di estensione del contraddittorio.

In ogni caso la parte non perde affatto il diritto di ottenere la restituzione dall'Agenzia delle Entrate di quanto dovesse essere tenuta a rimborsare all'appellato come affermato anche da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3627 del 24/02/2015 secondo la quale *“In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso dell'imposta anche dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso in cui il richiedente prestatore di un servizio*



abbia a sua volta effettivamente rimborsato l'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, rispondendo tale soluzione al principio di effettività del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia (sentenza 15 dicembre 2001, in C-427/10), ma non anche quando la restituzione al committente sia stata spontaneamente corrisposta. (Nella specie, relativa a fatture per prestazioni di elaborazione di informazioni sul mercato del gas naturale, commissionata da società estera, le parti avevano autonomamente optato per l'imponibilità della prestazione, attivando poi la procedura di rimborso, disattesa dall'ufficio IVA ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. d) ed e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da cui la volontaria restituzione alla committente dell'IVA pagata)".

Quanto alla eccepita prescrizione delle domande di ripetizione va qui osservato che l'atto di messa in mora inviato a mezzo pec in data 17/03/2016 (doc. 18) esclude la fondatezza dell'eccezione essendo il pagamento, della prima fattura oggetto di contestazione, avvenuta in data 19/06/2006.

Passando ora al merito va dato atto che nelle more del presente giudizio è intervenuta la decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16332 del 21/06/2018 la quale ha affermato che *"La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ("Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale", cd. TIA2), come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice d'appello aveva ritenuto assimilabile alla TIA1 - tariffa di natura tributaria disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - e, dunque, non assoggettabile ad IVA, la tariffa integrata ambientale*



introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, cd. TIA2, adottata da un Comune nell'esercizio della facoltà concessagli dall'art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, a decorrere dal 30 giugno 2010)".

Questa decisione muta radicalmente il precedente orientamento della Cassazione, resa anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5078 del 15/03/2016 *"La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente"*), sull'analisi svolta sulla cd. TIA1 sicché è opportuno riportare alcuni passaggi della motivazione poiché pianamente applicabili alla fattispecie in esame e anche perché le stesse parti hanno fatto riferimento alle vicende processuali di VERITAS che è il soggetto coinvolto nella sentenza citata e che, come ETRA, opera nel territorio veneziano.

"1.2 . LA TIA1 La materia dello smaltimento dei rifiuti, come disciplinata dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni (c.d. TARSU), ebbe a subire una rilevante modifica in forza dell'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione delle direttive 91 /156/ CEE sui rifiuti, 911689 I CEE sui rifiuti pericolosi e 94/ 62/ CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio: c.d. "decreto Ronchi'), successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000), il quale stabilì l'obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e,



in particolare, di istituire una "tariffa" per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Tale tariffa - usualmente denominata "Tariffa di Igiene Ambientale" (TIAI) - era composta "da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo Ciò in quanto, come precisato da questa Corte, la tariffa in questione "ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente" (ex multis: Cass., sez. 5, 2/03/2012, n. 3293, Rv. 621524 - 01; Cas., sez. 5, 9/03/2012, n. 3756, Rv. 621910 - 01, Cass. Sez. 5, 13/04/2012, n. 5831, Rv. 621911 - 01; Cass. sez. 6-5, 10/03/2015, n. 4723, Rv. 635064 - 01). Tale orientamento è stato infine confermato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza del 15 marzo 2016, n. 5078, Rv. 639013 - 01, sicchè il principio della natura tributaria della TIAI e della sua conseguente non assoggettabilità all'IVA costituisce oggi diritto vivente.

1.3. LA TIA 2. L'art. 238 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale: c.d. Codice dell'ambiente) ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1), sostituendola con la diversa "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (come testualmente indicato nella rubrica



dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2 - quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, denominò "Tariffa Integrata Ambientale" (c.d. TIA2). La tariffa integrata, in particolare, è dovuta da "chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani e costituisce "il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36" (art. 238, comma 1, d.lgs. 152/2006); la stessa, inoltre, viene "commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali" (comma 2). Siffatto dato normativo si differenzia in modo significativo da quello che caratterizzava la (soppressa, ancorchè con le proroghe e la disciplina transitoria di cui si dirà) TIA1 (come disciplinata dall' art. 49 del d.lgs n. 22 del 1997), in quanto, da una lato individua il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, e dunque alla effettiva fruizione del servizio, commisurando altresì l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall'altro, afferma in modo chiaro (ed innovativo) la natura di "corrispettivo" della tariffa. Tale costruzione legislativa della "nuova" Tariffa, per la prima volta espressamente definita in termini di "corrispettivo" del servizio cui si riferisce, depone per la sua natura



privatistica, con conseguente assoggettabilità all'IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in linea con quanto desumibile "a contrario" dal principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza di legittimità, in relazione alla TIA1. Né rileva in contrario la circostanza che il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale ne sia la fonte"."

Sulla base del nuovo orientamento espresso dalla giurisprudenza citata andrebbe affermata la ripetibilità dell'IVA solo fino a quando il Comune di Vigonza, con la delibera 72 del 2013 di cui al doc. 5 non ha abbandonato la TIA1 adottando un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti così trasformando il tributo in corrispettivo.

L'esame delle fatture emesse da ETRA, anche nel periodo successivo al 01/01/20103, ovvero astrattamente in vigenza di un regime di puntuale misurazione dei consumi che dovrebbero quindi trasformare il tributo in corrispettivo, evidenziano al contrario che ETRA o il Comune non si siano dotate di un sistema di misurazione poiché le fatture non riportano la quantità di rifiuti prodotti dall'appellato sicché delle due l'una o la delibera del Comune di Vigonza ha abrogato la TIA1 solo nominalisticamente non introducendo strumenti di misurazione puntuale, come richiede la normativa per poter istituire la TIA2, ovvero il Comune si è dotato di tali strumenti, ma ETRA continua a fatturare secondo il vecchio modello organizzativo, ovvero



con componente fissa e variabile che valorizza solo il numero di occupanti ed i dati catastali dell'immobile, senza adeguarsi a dati di puntuale misurazione come prevede la delibera n. 72/2013.

In entrambi i casi anche la nuova tariffa rifiuti del Comune di Vigonza mantiene tutte le criticità della TIA1 sicché non è possibile applicare al caso di specie il principio di diritto espresso dalla Cassazione nel 2018 poiché il Comune di Vigonza e conseguentemente ETRA, non si sono adeguati al nuovo quadro normativo al quale hanno invece dichiarato di aderire.

La domanda introdotta dall'appellato va quindi integralmente confermata non emergendo dalle fatture prodotte in causa che ETRA abbia adottato una tariffa che tenga conto della misurazione puntuale del consumo così che la prestazione richiesta in pagamento non ha perso la sua natura di tributo per come già osservato dalla giurisprudenza pregressa a quella formatasi nel 2018 dopo il superamento della TIA1.

Infondato è anche il motivo relativo alla eccessività del rimborso delle spese di lite rispetto al valore della controversia *ex art. 91 c.p.c.*.

Come ha avuto occasione di precisare la Corte Costituzionale nella sentenza n. 157/2014, adita tra gli altri anche dal Tribunale di Padova Sezione Distaccata di Este, la ragione giustificatrice della limitazione della ristorabilità delle spese di lite trae giustificazione dal fatto che fino al medesimo valore il Giudice di Pace potrebbe decidere secondo equità.

La medesima decisione precisa però che per esempio tale limite non vale, sebbene nulla dica in tal senso l'art. 91 c.p.c., nelle controversie relative a questioni di particolare complessità (opposizione ordinanza ingiunzione, opposizione sanzioni codice della strada, ecc.) pena altrimenti la impossibilità di reperire un difensore dotato della necessaria competenza tecnica che si



presti a dirimere questioni di elevata complessità tecnica.

In tal senso ed alla luce del precedente citato, va escluso che al presente giudizio possa applicarsi la limitazione dell'art. 91 c.p.c. per il solo fatto che la causa abbia un valore inferiore ai 1.100 euro poiché la materia oggetto del giudizio si presenta di straordinaria complessità sicché la ipotetica difesa personale destinata alle cause più semplici, che giustifica la previsione dell'art. 91 c.p.c., appare non applicabile proprio come sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale richiamata sicché ipoteticamente il Giudice di Pace non avrebbe neppure potuto adottare una decisione secondo equità.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del 26/04/2018 n. 96, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi per discostarsi dai valori medi esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.

Il Giudice dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 l'appella è stato integralmente respinto

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- 2) Condanna ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. a rifondere a NAZARIO le spese di lite del presente procedimento che si liquidano, quanto al grado di appello, in euro 440,00 per compenso oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex* DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;



Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 24 maggio 2019.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

